

Antonio Banfi

Volontà, individuo e ordinamento
Alcune riflessioni sul pensiero di Emilio Betti

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Betti come storico – 3. La questione del volontarismo

1. *Premessa*

Non sono numerose le figure di giuristi – italiani e non solo – caratterizzate da una personalità scientifica e culturale paragonabile, in complessità, a quella di Emilio Betti¹. Anche a questo si deve, credo, la relativa marginalità del pensiero bettiano, in particolare – ma non solo – negli anni del Dopoguerra: cosa alla quale hanno tentato di porre rimedio prima gli stessi allievi di Betti (penso in particolare a Giuliano Crifò)² e successivamente, con significativi risultati, l'Istituto che al grande studioso è intitolato. Poche le voci che nella seconda metà del '900 hanno voluto proseguire un dialogo con il pensiero bettiano, pochissimi coloro che hanno avuto il coraggio di portarlo all'attenzione degli studenti di Giurisprudenza: fra questi ultimi mi piace ricordare in questa sede il compianto amico Giorgio Luraschi.³

Insomma, si potrebbe ben dire che Emilio Betti è un pensatore che ha trovato scarsa eco tra gli studiosi, quanto meno fra i giuristi: talvolta si ha anzi l'impressione che i suoi scritti siano frequentati più dai filosofi –

¹ Sul punto, si veda E. MURA, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, in E. BETTI, *Notazioni autobiografiche*, a cura di E. Mura, Milano 2014, pp. IX-LXIV.

² Fra i tanti scritti di Crifò su Betti basti qui menzionare G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), pp. 165-292.

³ Sul punto mi permetto di rinviare a A. BANFI, *Qualche considerazione sull'attualità del pensiero di Giorgio Luraschi*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali*, a cura di M. Miglietta, P. Biavaschi, Bari 2019, pp. 39-49.

o per meglio dire, dai filosofi teoretici e da coloro che si occupano di ermeneutica – che non dai giuristi. Questo singolare destino, per certi versi inatteso per uno studioso di così vasti orizzonti, ha almeno due cause principali. Lasciando da canto il carattere non facile di Betti che ebbe un ruolo, probabilmente, anche nell’inaridirsi dei suoi rapporti con La Pira⁴, l’adesione al fascismo, giunta precocemente e proseguita oltre l’8 settembre del 1943, fino alla caduta della R.S.I.⁵, gli costò non solo un periodo di arresti, la sospensione dalle funzioni e il processo di epurazione (che alla fine lo vide assolto e reintegrato nei ruoli universitari), ma anche l’ostilità – più o meno velata – di numerosi colleghi. Basti pensare a Pietro Calamandrei che non solo aveva a suo tempo favorito il processo contro Betti segnalando una sua lettera – particolarmente odiosa nel suo spirito fascisteggiante – del 1926⁶, ma si era anche adoperato per ostacolarne la chiamata nell’Ateneo romano. In quest’ultima occasione, peraltro, la chiamata fu avversata pubblicamente da due fra i più eminenti professori della Sapienza: Jemolo e Arangio-Ruiz⁷. Vale la pena di ricordare che Calamandrei rimproverava (fra l’altro) a Betti la sua posizione assolutoria – ed, anzi, di aperto elogio e condivisione – circa la vicenda del linciaggio del quindicenne Anteo Zamboni che, nell’ottobre del 1926, aveva sparato un colpo di pistola contro Mussolini, mancandolo⁸. Ma più in generale l’opposizione a Betti era dovuta a una indeclinabile adesione al regime, ampiamente testimoniata sia dalle lettere che da altri scritti, anche posteriori alla fine del ventennio. Basti pensare, ad esempio, alla prefazione alla *Teoria generale del negozio giuridico* datata in Roma, il 9 aprile 1950: qui Betti non si faceva scrupolo di richiamare gli «spiriti liberi, esenti dalla psicosi della recente guerra» alla difesa della «causa della civiltà europea», contro una «politica farisaica [...] impostata sopra inammissibili alternative ideologiche, dettata in realtà dall’esito contingente di una guerra consolidato dal predominio economico e dalla potenza dell’attrezzatura tecnica [...] che,

⁴Le asperità e le eccentricità del carattere di Betti emergono chiaramente alla lettura delle Notazioni autobiografiche, da lui edite nel 1953 e ora ristampate in BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1. Su Betti e la Pira vedi P. GIUNTI, *Il futuro del passato. Giorgio La Pira e il diritto romano*, in G. LA PIRA, *La fondazione romanistica. Scritti di storia e di diritto romano*, a cura di P. Giunti, Firenze 2019, p. XXXI e ss.

⁵M. BRUTTI, *Emilio Betti e l’incontro con il fascismo*, in I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925), a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, Roma 2015, pp. 63-102.

⁶Sulla lettera si veda BRUTTI, *Emilio Betti e l’incontro con il fascismo*, cit. nt. 5, p. 88 e ss.

⁷BRUTTI, *Emilio Betti e l’incontro con il fascismo*, cit. nt. 5, p. 90 ss.

⁸B. DALLA CASA, *Attentato al duce: le molte storie del caso Zamboni*, Bologna 2000.

nel suo orientamento distruttivo, segna oggi, sotto spoglie di civiltà, l'avvento di una nuova barbarie»⁹. Sono accenti schiettamente (neo)fascisti, che ricordano da vicino (e in parte anticipano) le tesi di autori come Julius Evola e Adriano Romualdi e richiamano in modo abbastanza evidente le dottrine ascrivibili alla cosiddetta 'terza via' o 'terza posizione'¹⁰: non stupisce, dunque, che Betti menzioni in quella sede¹¹ Nietzsche, o meglio *quel* Nietzsche, caro a un certo filone di pensiero, visto come spirito libero, immoralista, cantore della «fase tragica del nichilismo» europeo.¹²

Non è questa la sede dove addentrarsi troppo nella questione, né desidero esprimermi immediatamente su di una possibile connaturata inclinazione verso il fascismo (e il totalitarismo) non solo dell'animo ma del pensiero stesso di Betti: un fenomeno che, nella lettura di un autorevole interprete, si sarebbe manifestato precocemente e avrebbe in buona sostanza accompagnato il giurista per tutta la sua vita.¹³ Ricordo ora questi aspetti perché essi contribuiscono a spiegare l'isolamento di Betti.

Vi è però anche un altro fattore che deve essere preso in considerazione: ossia la natura eccentrica del suo pensiero, che risente di una formazione giovanile – e non solo giovanile – per certi versi inusuale, certamente non inquadrabile senza difficoltà nella temperie culturale italiana di quel periodo, che vedeva essenzialmente la prevalenza delle scuole neoidealistiche. È Betti stesso a parlarne, nelle sue *Notazioni autobiografiche*¹⁴, dove accanto ai nomi di Vico, Croce e Gentile, è menzionata una congerie di pensatori di lingua tedesca, spesso frequentati – precisa orgogliosamente Betti – in originale: Kant, Schelling, Fichte, Hegel, Herder. E poi ancora Nietzsche, Dilthey, Burckhardt, Windelband, Weber, ma anche Husserl, Simmel, Scheler, Jaspers. Sono letture filosofiche quasi esclusivamente di area germanica, dovendosi però menzionare – fra le rare eccezioni – Thomas Hobbes, del quale Betti fu anche traduttore¹⁵.

⁹ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli 1994, p. 4.

¹⁰ Cfr. F. JESI, *Cultura di destra. Con tre inediti e un'intervista*, a cura di A. Cavalletti, Roma 2011, p. 111 ss.

¹¹ BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 9, p. 4.

¹² J. EVOLA, *Cavalcare la tigre*, Roma 2012, p. 31 ss.

¹³ È questa la tesi di Brutti largamente esposta e documentata nel suo scritto su Betti e il fascismo, cit. nt. 5.

¹⁴ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, pp. 6-11.

¹⁵ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, p. 7.

Per ovvie ragioni di contesto, si potrebbe essere tentati di ascrivere Betti a una sorta di propaggine eccentrica del neoidealismo italiano, e penso in particolare a Giovanni Gentile. Non credo però che questa sia una via da seguire, come cercherò di dimostrare meglio poco più avanti. E ciò non solo perché Betti rimane sostanzialmente isolato anche nell'ambiente neoidealistico, ma perché alle sue eterogenee letture fa da contrappunto una certa ecletticità anche nelle frequentazioni filosofiche, rispetto al *mainstream* dell'epoca. È lui stesso a ricordare le «conversazioni feconde di incitamenti»¹⁶ avute negli anni '30 a Milano con Banfi, Barié, Baratono, tutti e tre profondamente legati a Piero Martinetti¹⁷.

A dire il vero, si ha l'impressione che gli studi e le frequentazioni di Betti – in Italia e in Germania – lo conducessero lontano dal provincialismo un po' stanco delle scuole neoidealistiche di casa nostra, come dimostra – del resto – la ricezione della sua *Teoria generale dell'interpretazione* in Germania e in particolare da parte di H.G. Gadamer che gli attribuisce non solo una «sorprendente vastità e profondità di prospettive»¹⁸, ma intrattiene con il suo pensiero un dialogo alquanto serrato.

In ogni caso, prima di giungere al punto, vorrei rapidamente affrontare un altro aspetto del carattere e della produzione scientifica di Betti: aspetto che credo sia essenziale per comprendere appieno il suo pensiero.

2. *Betti come storico*

Benché questo aspetto della sua produzione scientifica sia poco noto, Betti fu anche autore, soprattutto in età giovanile, di opere di carattere storico-giuridico, in particolare di storia del diritto pubblico romano. Si tratta, per più versi, della parte meno felice della sua produzione. E tuttavia è questo un giudizio parziale, poiché non tiene conto del complesso del suo pensiero. Tenta di procedere con ordine. La dissertazione di laurea di Betti era dedicata alla crisi della Repubblica ed all'instaurazione del

¹⁶ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, p. 27.

¹⁷ Banfi e Barié furono allievi diretti di Martinetti, mentre Baratono fu da lui proposto come suo successore nell'ateneo milanese quando fu costretto a lasciare l'insegnamento per aver rifiutato di giurare fedeltà al regime.

¹⁸ H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, Milano 1994, pp. 360-361; GADAMER, *Emilio Betti und das idealistische Erbe*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), pp. 5-11.

Principato¹⁹: lo stesso Betti ne ricavò diverse pubblicazioni brevi in materia di diritto pubblico romano²⁰. Ad esse poi va aggiunto lo scritto sui *Probleme der römischen Volks- und Staatsverfassung*, pubblicato in tedesco e riedito in anni recenti, con traduzione italiana a fronte, dall'IsEB²¹. Sono studi che ebbero un impatto piuttosto limitato sugli studi storici e su quelli romanistici: è solo grazie all'opera di Giorgio Luraschi, credo, che essi sollecitarono l'attenzione di almeno due fra i principali storici di Roma del '900, entrambi in un modo o nell'altro, in maniera più o meno forte, riconducibili all'empirismo della scuola anglosassone. Intendo Emilio Gabba ed Eric Badian. Non voglio ora ripercorrere la storia di questa vicenda scientifica e editoriale, della quale mi sono già occupato in altra sede²². Desidero solo sottolineare come i giudizi su questa parte dell'opera bettiana furono estremamente severi.

Perfino Luraschi, che certo non era animato da uno spirito ostile nei confronti del nostro Autore, ebbe modo di esprimersi in modo fortemente critico: «errori, ingenuità, contraddizioni, lacune sono certo presenti nell'opera del Betti [...] non si può ad es. negare che vi siano carenze nella documentazione. Egli dimostra, infatti, scarsa dimestichezza con le fonti epigrafiche e numismatiche. La sua preparazione filologica denota incertezze e deficienze: è approssimativo nella citazione dei nomi propri latini; incorre in ripetuti errori di grammatica latina e di traduzione; l'utilizzazione delle fonti letterarie si riduce spesso ad una lunga elencazione, forse anche completa, ma in larga misura tralattizia e, comunque mai sottoposta ad un apprezzabile vaglio critico»²³.

Assai più duro, per certi versi, Badian, che nell'esprimere un giudizio analogo a quello di Luraschi aggiunge un'osservazione quasi beffarda, nella sua causticità: gli scritti di storia del diritto pubblico romano mostrano il segno della frettolosità e della giovane età (allora) dell'autore ma in ogni caso «it is difficult to believe that a student of law, even a young

¹⁹ Testo ristampato per cura di G. Crifò con il titolo *La crisi della Repubblica e la genesi del Principato in Roma*, Roma 1982.

²⁰ CRIFÒ, *Emilio Betti*, cit. nt. 2, p. 208 ss.

²¹ E. BETTI, *Probleme der Römischen Volks- und Staatsverfassung*, trascrizione e traduzione a fronte a cura di S.A. Fusco, Roma 2017.

²² BANFI, *Qualche considerazione*, cit. nt. 3.

²³ G. LURASCHI, *Emilio Betti e la crisi della Repubblica*, in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, a cura di G. Luraschi, Como 1997, pp. 196-197.

one, could land himself in such a conceptual confusion»²⁴. Del resto, quale fosse la posizione di Badian era facilmente desumibile dallo stesso titolo del suo intervento nel convegno curato da Crifò e dedicato a *Costituzione romana e crisi della Repubblica*: «The young Betti and the practice of history». Non voglio ora entrare nella questione dei rapporti così critici fra il pensiero di Betti e la scuola che, in Italia, faceva capo ad Arnaldo Momigliano²⁵. Va detto, semmai, che la ‘storiografia’ bettiana, riletta oggi, appare certamente come una non-storiografia. Ai difetti che ricordavano gli autori sopra menzionati bisognerebbe aggiungere il fatto che si tratta semplicemente di una storiografia di tipo assai particolare, che si fa perfino vanto di prescindere dalle fonti, dal dato storico, per costruire qualcosa d’altro²⁶. Qui sta il punto, rispetto al discorso che sto cercando di svolgere: Betti non è uno storico in senso stretto. Sarebbe vano rileggerlo cercandovi qualcosa di rispondente alle regole di quella disciplina. Anzi, la lettura delle opere del Nostro più fortemente caratterizzate in senso storiografico conferma la natura fortemente teoretica del suo pensiero. Betti non insegue i fatti del passato, ma ricostruisce il passato all’interno di una cornice essenzialmente filosofica. Ciò comporta due cose: in primo luogo, che non possiamo pretendere da Betti che egli ci conduca verso una ricostruzione storiografica di un evento straordinario come la crisi della Repubblica e lo sviluppo della Roma imperiale secondo i canoni che normalmente ci aspetteremmo da parte di uno storico di mestiere. In secondo luogo, che la ricostruzione bettiana costruisce in realtà una ‘storia filosofica’, una narrazione degli eventi il cui significato è pienamente comprensibile solo se la si legge nel quadro di una cornice ideale riconducibile in primo luogo a una determinata filosofia della storia. Detto in altri termini – e lo spirito di Betti spero vorrà perdonarmi – la sua storiografia non è molto diversa da quella di Arnold Toynbee, almeno dal punto di vista dei principi dai quali essa muove. In effetti, credo che fra i due il paragone sia più calzante di quanto possa apparire di primo acchito: anche Toynbee si occupò in primo luogo di antichità e la sua ‘storia universale’ non è altro che una delle tante manifestazioni dello storicismo²⁷. Per questo profilo entrambi gli autori sono espressione di una sorta di storiografia filosofica il cui interesse non risiede tanto nelle soluzioni alle quali essi

²⁴ E. BADIAN, *The young Betti and the practice of history*, in *Costituzione romana e crisi della Repubblica*, *Atti del Convegno su Emilio Betti*, a cura di G. Crifò, Napoli 1986, p. 83.

²⁵ In proposito, BANFI, *Qualche considerazione*, cit. nt. 3.

²⁶ BETTI, *Probleme*, cit. nt. 21, p. 33.

²⁷ H. WHITE, *The Fiction of Narrative*, Baltimore 2010, pp. 1-22.

pervengono, quanto nel significato della loro opera nel contesto culturale e scientifico nel quale si trovavano ad operare. Per quanto riguarda Betti – e qui mi avvicino alle conclusioni che vorrei proporre nelle pagine che seguono – è difficile, a mio avviso, non avere l'impressione che il modo in cui egli tratteggia le vicende della caduta della Repubblica e dell'affermarsi dell'Impero siano in qualche modo modellate sulla base di uno storicismo di chiara impronta hegeliana: detto in altri termini, le opere di storia del diritto (pubblico) romano di Betti sono figlie della *Fenomenologia dello Spirito*. Basti qui citare un solo esempio, tratto dai *Problemi di storia della costituzione*:

sia d'altronde consentito qui ricordare il fenomeno, da sempre ricorrente nella storia, secondo cui tutto ciò che, qualunque sia il criterio di valutazione, a noi appare bene o male, merito o difetto, in innumerevoli casi tende progressivamente a confondersi in maniera tale l'un nell'altro che il meglio appare come precursore di un inevitabile peggio, il male come necessaria premessa del bene, e l'evoluzione storica è apparentemente portata a frammentarsi in opposti contrari per potere in verità continuare a svilupparsi. I nessi di storia universale determinati da questa dialettica non dovrebbero mai essere persi di vista dai posteri²⁸.

In relazione a queste sue righe Betti cita uno dei grandi campioni dello storicismo, Meinecke, ma l'impronta è – ovviamente – di diretta derivazione hegeliana:

l'elemento della filosofia è il processo che si crea e percorre i suoi momenti; e questo intero movimento costituisce il positivo, e la verità del positivo medesimo. Così la verità racchiude in sé anche il negativo, ossia ciò che si chiamerebbe il falso, qualora potesse venir considerato come alcunché dal quale si debba fare astrazione [...] L'apparenza è un sorgere e un passare che né sorge né passa, ma che è in sé e costituisce l'effettualità e il movimento della vita della verità²⁹.

In questo quadro, l'interesse degli scritti di storia del diritto pubblico di Betti non risiede tanto nella ricostruzione storica che egli offre al lettore, ma nella interpretazione della vicenda storica di Roma che il nostro intende dare. Del resto, che Betti – peraltro alieno, a mio avviso, da ogni forma di irrazionalismo, o spiritualismo soggettivistico – fosse debitore

²⁸ BETTI, *Probleme*, cit. nt. 21, p. 17.

²⁹ G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, Firenze 1976, vol. I, p. 37.

in primis di Hegel, è egli stesso a dircelo in modo assai chiaro, nel momento in cui marca il suo distacco dal neoidealismo italiano:

con vivo interesse, ma senza pieno appagamento, lesse nel 1909 un libro appena uscito del Croce, la «Filosofia della pratica»: lo avvinceva la chiarificazione dei problemi visti da una testa lucida, ma lo lasciava inappagato la tendenza a semplificare e a ridurre tutto secondo «ragione», *che denunziava, a suo avviso, difetto di impeto lirico e di potenza speculativa – quella potenza che lo soggiogava nell'argomentazione di Hegel* (corsivo mio)³⁰.

È una presa di posizione molto netta, che non è smentita, ma anzi confermata da alcune righe successive, dove Betti precisa che «la dipendenza da Hegel [...] non significa che se ne condividessero le soluzioni e le vedute».³¹ Gli esiti della sua riflessione, dice Betti, non sono necessariamente gli stessi raggiunti da Hegel: ma l'animo, lo stile e gli strumenti interpretativi del nostro sono intimamente hegeliani. Tutto ciò detto, è possibile ora sviluppare qualche ragionamento a proposito della Teoria generale del negozio.

3. *La questione del volontarismo*

Nel discutere del concetto stesso di negozio giuridico, Betti – in un passo piuttosto noto – lancia una stoccata ai sostenitori di una configurazione volontaristica dell'atto di autonomia privata:

L'istituto del negozio giuridico non consacra la facoltà di “volere” a vuoto, come piace affermare a certo individualismo [...] piuttosto esso garantisce e protegge l'autonomia privata nella vita di relazione, in quanto si volge a dare assetto ad interessi degni di tutela nei rapporti che li concernono. [...] Il negozio giuridico è l'atto con cui il singolo regola da sé i propri interessi nei rapporti con altri (atto di autonomia privata): atto al quale il diritto ricollega gli effetti più conformi alla funzione economico-sociale che ne caratterizza il tipo³².

Emerge qui, in modo assai chiaro, la posizione di Betti circa i rapporti fra individuo e ordinamento; nella costruzione di Betti i soggetti agiscono

³⁰ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, p. 8.

³¹ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, p. 8.

³² BETTI, *Teoria generale*, cit. n. 9, p. 54.

nella vita reale, vivono appunto, compiono azioni che tuttavia prese in sé e per sé non hanno necessariamente un valore giuridico, né effetti riconoscibili come giuridici. Tralasciando in questa sede la complessa questione dei negozi astratti, si può ben dire che per Betti un atto è giuridico solo in quanto il diritto, volgendosi verso tale atto, lo fa in qualche modo proprio, ma non in quanto singolo contingente operare legato ad una data persona e a un dato momento, bensì in quanto categoria. Questo è l'ordinario procedimento di qualificazione giuridica, grazie al quale i fatti diventano giuridicamente rilevanti, ma all'interno di questa costruzione vi è un preciso schema storico-filosofico: le pratiche sociali, sempre in ogni tempo e luogo compiute senza che necessariamente vi si attribuisse una natura ed effetti giuridici, cessano di essere tali e divengono altro nel momento in cui l'ordinamento le concettualizza al proprio interno, il che avviene grazie all'attribuzione di una causa negoziale, che altro non è se non il riconoscimento della funzione economico-sociale dell'atto, così divenuto, finalmente, negozio. La teorizzazione di Betti si fonda, a mio avviso, su di una precisa costruzione storico-filosofica, una 'evoluzione' del diritto la cui concettualizzazione deve molto ai suoi studi romanistici.

Infatti, se pure la ricostruzione presente nella *Teoria generale* è in certo qual modo storicamente piatta, cristallizzata nell'astrazione, altri suoi scritti precedenti ne offrono una rappresentazione in forma di percorso. La prima edizione della *Teoria generale* è, infatti, dell'aprile del 1943. Già quattordici anni prima, nel 1929, nel primo volume del suo Corso di istituzioni di diritto romano,³³ Betti scriveva che occorre discostarsi «dalla definizione comune, che caratterizza il negozio giuridico come una manifestazione di volontà»³⁴ perché «in primo piano sta la regola che si pone per l'avvenire» mentre «la volontà è solo in secondo piano, come volontà indirizzata allo scopo pratico della regola [...] è presupposto, non già contenuto dell'atto»³⁵. Ancora, precisa Betti, «l'essenziale è [...] non la manifestazione di un volere, ma la posizione di una regola. [...] Basta che l'affermazione [...] sia valutata dalla coscienza sociale e dall'ordine giuridico siccome uno strumento destinato ad introdurre nell'attuale stato di cose un nuovo criterio normativo da valere in avvenire»³⁶.

³³ E. BETTI, *Corso di istituzioni di diritto romano*, vol. 1, Padova 1929.

³⁴ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. 296.

³⁵ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. p. 297.

³⁶ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. p. 298.

Egli stesso precisava che il suo intendimento era di fornire una «definizione generalissima, applicabile così al negozio del diritto romano-classico come a quello del diritto giustiniano e del diritto odierno»: una definizione adattabile a diversi contesti storici proprio perché frutto di una riflessione storico-teoretica, sicché il negozio deve essere individuato quale «atto di privata autonomia [...] cui il diritto ricollega effetti giuridici destinati ad attuare lo scopo pratico normalmente perseguito»³⁷.

Il fatto che la costruzione di Betti abbia un fondamento allo stesso tempo teorico e storico, è confermato dalle sue affermazioni, nel *Corso di istituzioni*, là dove egli delinea chiaramente il percorso evolutivo da una «regola costituente il contenuto dell'atto [...] considerata già dalla coscienza sociale come impegnativo per le parti che se la pongono»³⁸ a negozio vero e proprio, rispetto al quale «le sanzioni sociali saranno, in parte assorbite e sostituite, in parte fiancheggiate e rafforzate, da una sanzione più energica e più sicura: quella giuridica»³⁹. Tale processo evolutivo è esemplificato da Betti nelle vicende del riconoscimento di cogenza giuridica alle volontà contenute nel fedecommesso⁴⁰.

In ogni caso, nell'attaccare una tradizione teorica le cui radici vengono usualmente fatte risalire al *Systema elementare universae jurisprudentiae positivae* di Nettelbladt, edito nel 1749⁴¹ (*actuum iuridicorum praecipuae species sunt nudaae assertiones, quae sunt declarationes de eo quod est, vel non est, et dispositiones, quae sunt declarationes de eo quod fieri, vel non fieri quis vult*), Betti mette in evidenza una relazione non solo logica, ma gerarchica, che egli pone alla base della sua riflessione teorica: così come la causa precede la volontà, l'ordinamento precede il singolo. Per questo profilo, le tesi di Betti si prestano ad una interpretazione, per così dire, politico-ideologica. Infatti, non sfuggirà che, a seconda del modo nel quale si definisce il negozio giuridico, si definisce l'autonomia privata; e nel definire quest'ultima si fornisce una determinata visione del complesso dei rapporti e della vita economico-sociale. Insomma, la definizione del negozio giuridico è un elemento cardine di una determinata rappresentazione dello Stato e del suo ruolo, e del ruolo dei cittadini nello Stato. Ciò spiega perché le tesi di Betti apparvero poco di-

³⁷ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. 296.

³⁸ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. 310. Vedi anche p. 337 ss.

³⁹ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. 311.

⁴⁰ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. 311 ss.

⁴¹ Su tale tradizione vedi F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Padova 2010, vol. 1, p. 47 ss.

geribili a giuristi di orientamento liberale, come Giuseppe Stolfi, che nel suo volume del 1947, la *Teoria del negozio*, postulava una chiarissima relazione fra libertà del singolo e costruzione teorica dell'atto negoziale⁴². Ne seguì, come è noto, una polemica piuttosto vivace, fatta di una recensione di Betti al volume di Stolfi e di una replica di quest'ultimo⁴³. In questo contesto, è interessante osservare come premesse a Betti respingere una configurazione teorica del negozio che gli appariva contaminata da una per lui pericolosa inclinazione all'individualismo⁴⁴. Ciò è in qualche modo coerente con le premesse teoriche di Betti: la prevalenza dell'ordinamento, altro non è se non la prevalenza dello Stato o della collettività sull'individuo. Il fatto è, però, che questo orientamento assumeva in quegli anni una coloritura ideologica piuttosto cupa, alla luce dell'esperienza del 'fascismo rivoluzionario', del corporativismo e del sostrato politico-ideologico della Repubblica Sociale Italiana. Insomma, le preoccupazioni di Stolfi avevano un loro fondamento che, nel contesto di quegli anni, è difficile respingere come inesistente. Tuttavia, è opportuno chiedersi se si possa oggi affermare, rinnovando in qualche modo le tesi di Stolfi, che la costruzione teorica di Betti è in qualche modo una manifestazione di un suo orientamento *totalitario*, il che – beninteso – va oltre il riconoscimento del fatto che il pensiero bettiano non fu un pensiero liberale. Massimo Brutti, credo il più acuto ed autorevole fra gli interpreti di Betti legge così la vicenda teorica:

Nel modello eteronomo al quale Betti riconduce la disciplina dell'agire privato e nella categoria cruciale del negozio giuridico, che abbraccia la dinamica dei rapporti patrimoniali, dall'appropriazione allo scambio dei beni, vi è una trascrizione teorica rigorosa della visione autoritaria che, per vie diverse, egli ha elaborato⁴⁵.

Arnaldo Momigliano, Moses Finley, Emilio Gabba ed altri insigni studiosi ci hanno insegnato l'importanza del saper leggere l'ideologia dietro

⁴² G. STOLFI, *Teoria del negozio*, Padova 1947, pp. XXVII-XXVIII.

⁴³ E. BETTI, *Il negozio giuridico in una pubblicazione recente*, in «Giurisprudenza italiana» 4 (1947), col. 137 e ss.; G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, in «Giurisprudenza italiana» 4 (1948), col. 41 e ss. Sulla disputa, cfr. M. BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, Torino 2017, p. 193 e ss. Anche N. IRTI, *Itinerari del negozio giuridico*, in «Quaderni fiorentini» 7 (1978), pp. 396-420.

⁴⁴ BETTI, *Teoria generale*, cit. n. 9, p. 54. P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), p. 339 ss.

⁴⁵ BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, cit. nt. 5, p. 94. Più sfumata la lettura di C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*, a cura di M. Miglietta e G. Santucci, Trento 2009, p. 18 ss.

la teoria così come dietro la narrazione storica: in questo modo il pensiero è reso alla sua storicità, che è elemento essenziale per una sua autentica comprensione. Da questo punto di vista, la lettura di Brutti è certamente corretta, ma non credo che sia del tutto esauriente. Il Betti ritratto magistralmente da Brutti è un pensatore incline a una sorta di irrazionalismo lirico, che per questa ragione si distanzia da Croce e Gentile, un sorelliano, un nietzschiano, insomma un fascista della prima ora, quando non un profascista prima ancora del fascismo. È una lettura in certo modo giustificata dalla complessità del pensiero e delle letture di Betti, che certo non formano un tutto monolitico e che difficilmente si prestano ad essere ricondotti *ad unum*. Non credo però che la lettura proposta da Brutti, per quanto ampia e rigorosamente argomentata, sia sufficiente per una interpretazione complessiva del pensiero di Betti, in particolare nel caso della teoria negoziale. Come già accennato in precedenza, credo infatti che il pensiero di Hegel vi abbia un ruolo determinante; né è possibile, penso, ricondurre in modo forse troppo sbrigativo una prospettiva hegeliana, certamente non liberale, ad una totalitaria o autoritaria, come pure alcuni in passato hanno voluto fare, sulla scia delle note tesi di Popper.⁴⁶

Va detto che Hegel, riconducendo il diritto romano ad una determinata fase del percorso storico-dialettico da lui costruito, ne criticava decisamente alcuni aspetti:

nel diritto romano ci sono molti tipi di proprietà che in generale sono limitazioni della proprietà piena; tali limitazioni hanno il loro fondamento in rapporti del tutto particolari e dai quali grazie a Dio siamo liberi [...] vuote antichità, ghiottonerie storiche, che propriamente comportano solo ingiustizia; si viene qui a conoscere un diritto meramente positivo che in sé è ingiusto. [...] Nel nostro diritto, che è conforme alla ragione, non c'è tale distinzione⁴⁷.

Qui Hegel si riferiva alla distinzione fra *res mancipi* e *res nec mancipi*: ora, a prescindere dal fatto che tale distinzione ha un proprio fondamento razionale, per quanto esso sia intellegibile unicamente se si pone mente alla struttura sociale della Roma arcaica e ai caratteri peculiari del diritto arcaico che da quell'organizzazione sociale direttamente discendono, nella visione di Hegel il punto centrale sta in quell'ingiustizia che in realtà deriva

⁴⁶ Mi riferisco a K.R. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, Roma 1996, vol. 2, p. 41 ss.

⁴⁷ G.F.W. HEGEL, *Le filosofie del diritto. Diritto, proprietà, questione sociale*, a cura di D. Losurdo, Milano 1989, p. 99.

– nella sua interpretazione – proprio dai limiti alla libertà degli individui posti da un sistema arcaico e ormai etichettabile come irrazionale. Insomma, per Hegel il problema è proprio quello della libertà, una libertà compressa dal formalismo. Una questione che anche Betti aveva in certo modo presente: «certamente non bisogna cadere in quell'eccesso di formalismo che in diritto romano è reso necessario dalla natura solenne di taluni negozi [...] e che induce i giuristi a giudicare insufficiente la semplice manifestazione di un volere»⁴⁸.

Nella costruzione storico-filosofica di Hegel, la svolta – in termini giuridici e non solo giuridici – intorno alla questione della libertà dell'individuo è un portato dell'affermazione del cristianesimo:

Il Cristianesimo ha il merito essenziale di aver introdotto la libertà dell'uomo in quanto persona ... solo lo spirito odierno ha colto la realtà della volontà libera nella proprietà. Con gli Stati odierni si può essere in contrasto su molte cose, quando non si sa ciò che è importante [...] nella misura in quanto la persona non ha proprietà libera, non è realizzata la sua libertà in quanto persona⁴⁹.

In effetti, nel pensiero di Hegel non vi è una necessaria contrapposizione fra libertà individuale ed ordinamento, fra singolo e collettività⁵⁰. È un atteggiamento che mi pare Betti condivida appieno quando afferma, rispondendo a Stolfi, che

noi possiamo [...] respingere siccome anacronistico ogni tentativo d'instaurare un nuovo culto dell'individuo o nuove forme di atomismo sociale, ma ciò nonostante seguire col massimo interesse ogni coscienziosa interpretazione della legge diretta a rivalutare il momento della volontà individuale. Invero, così come nella discussione scientifica come nel perenne moto dialettico della civiltà umana è stata assegnata alla libertà [...] una funzione di lotta contro le esigenze sopraffattrici che si sviluppano dal predominio di un modo di vedere, quando rimanga incontrastato⁵¹.

Del resto, già nel 1929 la rappresentazione che dava Betti dell'inter-

⁴⁸ BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. 296.

⁴⁹ HEGEL, *Le filosofie del diritto*, cit. nt. 47, p. 97; pp. 101-102; cfr. C. TAYLOR, *Hegel*, Cambridge 1975, p. 428 ss.

⁵⁰ C. TAYLOR, *Hegel and modern society*, Cambridge 2015, p. 98 ss.; E. CASSIRER, *The myth of the state*, New Haven 1946, p. 263 ss.

⁵¹ BETTI, *Il negozio giuridico*, cit. nt. 43, col. 144.

vento dell'ordinamento nel riconoscimento dell'atto negoziale era piuttosto sottile, poiché l'ordine giuridico interviene «a disciplinare l'atto di autonomia privata allorché lo eleva alla dignità di negozio giuridico» toccando in primo luogo («anzitutto») la «fattispecie del negozio»⁵².

Tornando ad Hegel, credo che valga la pena soffermarsi su queste righe:

bisogna peraltro tenere presente il punto di vista a partire dal quale sono qui trattati diritto e benessere e cioè in quanto diritto formale e in quanto benessere particolare del singolo; il cosiddetto bene nella sua universalità, il benessere dello Stato [...] è una sfera del tutto diversa: qui il diritto formale è un momento subordinato così come lo è il benessere particolare e la felicità del singolo. Si è già notato come sia una delle frequenti stonature dell'astrazione far valere il diritto privato così come il benessere particolare *come qualcosa di in sé e per sé contro l'universale dello Stato*'' (corsivo mio)⁵³.

O ancora: «lo spirito deve presentarsi come necessità della libertà, non come un'accidentalità che rimane nel sentimento. Non si può rimaner fermi all'accidentale della disposizione d'animo, per grande che possa essere il suo valore in casi singoli. [...] Non c'è vera disposizione d'animo senza vere leggi e istituzioni in uno Stato»⁵⁴.

Insomma, la libertà del cittadino non si perfeziona fuori o contro l'ordinamento, ma *dentro* l'ordinamento: questo credo sia il punto dal quale si diparte l'hegelismo di Betti, quale che sia la valutazione, dal punto di vista politico e morale, della sua effettiva collocazione in un dato momento storico.

Per queste ragioni, se mi è consentito un accostamento che ad alcuni potrebbe apparire ardito, credo che Betti sia – da un punto di vista teorico – più che a Nietzsche o a Sorel⁵⁵, legato dalla parentela hegeliana a un pensatore a lui certamente lontano e sicuramente sconosciuto come Karl Polanyi. Va detto che la frequentazione di Hegel da parte di Polanyi fu probabilmente limitata e per lo più filtrata attraverso la lettura di Marx ed

⁵² BETTI, *Corso*, cit. nt. 33, p. 337.

⁵³ HEGEL, *Le filosofie del diritto*, cit. nt. 47, p. 55.

⁵⁴ HEGEL, *Le filosofie del diritto*, cit. nt. 47, p. 328.

⁵⁵ BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, cit. nt. 5, p.65 ss.

Engels⁵⁶, ma risultò ciò non di meno determinante. Polanyi, infatti, ricostruisce una storia dell'economia (e del pensiero economico) che, partendo dal periodo arcaico e antico (in particolare greco-romano) evolve verso i nostri giorni: è una storia che riflette una dialettica della libertà individuale nel contesto sociale e ordinamentale. Nel pensiero di Polanyi, in origine l'economia è profondamente interconnessa alle strutture sociali, non ha una propria autonoma esistenza: essa è appunto amministrazione dell'*oikos*. È un mondo nel quale, per usare le parole di Marx «*au fond* l'intera economia è contenuta in ogni singola casa, che di per sé costituisce un centro autonomo della produzione»⁵⁷, sicché

la comunità non è né la sostanza nella quale il singolo appare solo come accidente; né è il generale, che in quanto tale, è una sua unità in atto sia nella sua rappresentazione, che nell'esistenza della città e dei suoi bisogni urbani, distinti dai bisogni del singolo, o nel suo terreno cittadino come sua esistenza particolare distinta dall'esistenza economica particolare del membro della comunità⁵⁸.

Tutto ciò contribuisce a fare sì che «la ricchezza non appare quale scopo della produzione [...] l'indagine è sempre volta a stabilire quale forma di proprietà crei i migliori cittadini»⁵⁹.

Le tesi marxiane, la cui derivazione hegeliana è evidente, anche se non necessariamente attinte ai *Grundrisse* (che come è noto furono pubblicati solo negli anni 1939-1941)⁶⁰, ebbero una notevole influenza su Polanyi, in particolare per quel che riguarda la contrapposizione fra capitalismo (universo del *laissez-faire*) e società antiche (un mondo nel quale la sfera economica non ha conquistato una propria autonomia da quella sociale)⁶¹.

È ben noto che due furono gli obiettivi polemici di Polanyi, in primo

⁵⁶ A. ROTSTEIN, *The reality of society: Karl Polanyi's philosophical perspective*, in *The life and work of Karl Polanyi*, a cura di K. Polanyi-Levitt, Montréal 1990, pp. 98-110; K. POLANYI-LEVITT, *The origins and significance of The Great Transformation*, in *The life and work of Karl Polanyi*, a cura di K. Polanyi-Levitt, Montréal 1990, pp. 111-124.

⁵⁷ K. MARX, *Forme economiche precapitalistiche*, Roma 1956, p. 82. Le *Forme* sono in realtà un estratto dei *Grundrisse*.

⁵⁸ MARX, *Forme economiche precapitalistiche*, cit. nt. 56, p. 83.

⁵⁹ MARX, *Forme economiche precapitalistiche*, cit. nt. 56, p. 87.

⁶⁰ S. CHOAT, *Marx's Grundrisse: a reader's guide*, London 2016.

⁶¹ K. POLANYI, *Economie primitive, arcaiche e moderne. Ricerca storica e antropologia economica*, Torino 1980, p. 80 ss.

luogo la scuola definita come economia neoclassica, che fonda(va) il proprio ragionamento sul postulato dell'agire razionale dell'individuo, e in secondo luogo la scuola di Vienna (von Mises e altri), che nel contestare il razionalismo neoclassico proponeva comunque una propria teoria antitetica ad ogni forma di socialismo⁶². Polanyi intendeva (a ragione, almeno parere di chi scrive) contestare una ricostruzione storica del tutto funzionale all'emergere del capitalismo del laissez-faire come esito ultimo di un processo storico lineare e predeterminato, sicché ogni evento che precede l'era moderna non è altro che un prologo rispetto a alla realtà odierna.⁶³ Per Polanyi questa è una falsificazione storica, poiché «l'economia dell'uomo, di regola, è immersa nei suoi rapporti sociali»⁶⁴.

La storia e l'antropologia economica di Polanyi mirano a una critica radicale di un paradigma ai suoi tempi dominante e tuttora per molti aspetti trionfante, ossia «l'abitudine di considerare gli ultimi diecimila anni e l'organizzazione delle prime società come un semplice preludio alla vera storia della nostra civiltà, che ebbe inizio approssimativamente con la pubblicazione di *Wealth of Nations* nel 1776»⁶⁵.

Ora, la ricostruzione storica di Polanyi, e in particolare la sua rilettura dell'economia antica, resa magistralmente nel saggio sul pensiero economico aristotelico⁶⁶, altro non è se non una critica del volontarismo capitalistico che anche Betti aveva di mira nelle sue considerazioni sul negozio giuridico. Per usare le parole di Polanyi, un determinato filone di pensiero aveva letto lo sviluppo storico affermando, in buona sostanza, che

un graduale spiegamento delle forze del progresso tecnologico aveva trasformato la vita della gente; indubbiamente molti soffrirono nel corso di questo cambiamento, ma nel complesso si trattò di una storia di continui miglioramenti. Questo esito felice era il risultato del funzionamento quasi inconscio delle forze economiche che compivano la loro benefica opera nonostante l'interferenza di gruppi impazienti che esageravano le inevitabili difficoltà del tempo. Questa deduzione era sostanzialmente

⁶² P. ROSNER, *Karl Polanyi on socialist accounting*, in *The life and work of Karl Polanyi*, a cura di K. Polanyi-Levitt, Montréal 1990, pp. 55-65; M. MENDELL, *Karl Polanyi and feasible socialism*, in *The life and work of Karl Polanyi*, a cura di K. Polanyi-Levitt, Montréal 1990, pp. 66-77.

⁶³ POLANYI, *Economie primitive, arcaiche e moderne*, cit. nt. 60, p. 5 ss.

⁶⁴ POLANYI, *Economie primitive, arcaiche e moderne*, cit. nt. 60, p. 9.

⁶⁵ POLANYI, *Economie primitive, arcaiche e moderne*, cit. nt. 60, p.7.

⁶⁶ POLANYI, *Economie primitive, arcaiche e moderne*, cit. nt. 60, pp. 76-112.

la negazione del fatto che il pericolo della nuova economia aveva minacciato la società⁶⁷.

Quel che Polanyi contesta è l'ineluttabilità di un processo storico che si inverte nella società capitalistica come manifestazione di libertà e razionalità, riducendo qualsiasi altra esperienza storica a forma 'primitiva' o a premessa di quella realizzazione storica. In realtà, anche nelle opere storiche e antropologiche di Polanyi è presente una evidente critica dell'atomismo proprio della società moderna e tramite questa di una determinata idea di libertà, intesa appunto come la libertà economica dell'individuo razionale a scapito di altre considerazioni di ordine sociale. Da questo punto di vista, l'analisi dell'esperienza storica è funzionale, per Polanyi, ad una critica dell'esistente.

Per questo aspetto credo che in Polanyi come in Betti si avverta la lezione della filosofia della storia di Hegel: la critica al volontarismo è – di fatto – una critica dell'atomismo moderno, quello che Betti chiama più pianamente individualismo. Certo è che Polanyi ebbe un ruolo significativo nel pensiero socialista europeo (e non solo) della prima metà dello scorso secolo: le sue tesi di storico e antropologo economico sono convergenti con la sua presa di posizione politica. Betti, per parte sua, fu legato in modo intimo all'esperienza del ventennio: ed anche nel suo caso, le sue idee sono almeno in parte convergenti con una certa dottrina economico-sociale del fascismo. I due studiosi hanno caratteristiche per molti versi antitetiche, e va ricordato che per Polanyi il fascismo fu una deformazione perversa e opportunistica della spinta sociale verso il controllo del caos proprio di un mondo capitalistico⁶⁸. Ciò nonostante, vi è un significativo punto di contatto nelle costruzioni teoriche dei due. Credo che questo punto di contatto altro non sia se non l'opera di Hegel: attinta direttamente dall'uno, in modo per lo più indiretto dall'altro, per il tramite di Marx ed Engels.

⁶⁷ POLANYI, *Economie primitive, arcaiche e moderne*, cit. nt. 60, p. 51.

⁶⁸ W. GOLDFRANK, *Fascism and the great transformation*, in *The life and work of Karl Polanyi*, a cura di K. Polanyi-Levitt, Montréal 1990, pp. 87-92.